CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX-HACKL

presentate il 10 ottobre 2002 [1]

1. Con il ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, pervenuto alla Corte il 17 ottobre 2001, la Commissione chiede che sia dichiarato che il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [2], o, comunque, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. La Commissione domanda inoltre che il Regno di Spagna venga condannato alle spese.

2. Ai sensi dell'art. 15, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 4 giugno 2000, e informarne immediatamente la Commissione.

3. Non avendo ricevuto entro il 4 giugno 2000 — termine previsto per la trasposizione della direttiva — alcuna notifica in merito ai provvedimenti di trasposizione di quest'ultima né altre informazioni in proposito, la Commissione ha dato avvio alla procedura di infrazione. Dopo aver invitato il Regno di Spagna a presentare le proprie osservazioni e non avendo ottenuto risposta entro il termine stabilito, essa ha emesso in data 9 marzo 2001 un parere motivato, con il quale ha intimato al Regno di Spagna di adottare entro un termine di due mesi i provvedimenti necessari e di darne comunicazione alla Commissione.

4. Nella lettera di risposta del 25 giugno 2001 le autorità spagnole hanno fatto notare che la trasposizione della direttiva nella normativa nazionale richiedeva una modifica della legge 15 gennaio 1996 n. 7/96 (legge che disciplina il commercio al dettaglio).

5. La Commissione, non avendo in seguito ricevuto né una progetto di legge né informazioni sul proseguimento dell'iter legislativo, ha proposto il presente ricorso.

6. Il Regno di Spagna non contesta il proprio obbligo di trasposizione della diret-

1 — Lingua originale: il tedesco.
2 — GU L 144, pag. 19

tiva 97/7 nel termine stabilito, ma fa valere di avere avviato il procedimento nazionale volto ad assicurare la trasposizione della direttiva. Di conseguenza il ricorso andrebbe respinto e la Commissione andrebbe condannata alle spese.

7. Il ritardo sarebbe dovuto al fatto che il legislatore spagnolo ha innanzi tutto approfonditamente discusso se la trasposizione nella legge n. 7/96 richiedesse nuove disposizioni o se la legge n. 7/96 soddisfacesse già i requisiti della direttiva 97/7. Dopo che è stato deciso di modificare la legge n. 7/96, sarebbe stata sollevata la questione della necessità di modificare altre leggi spagnole, nonché la questione del rapporto con le nuove disposizioni in materia di E-Commerce.

8. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la data determinante per stabilire l'esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato [3]. Tale termine è scaduto il 9 marzo 2001 senza che fossero stati adottati i provvedimenti richiesti dalla Commissione. Di conseguenza è chiaro che la direttiva non è stata trasposta nel termine prescritto.

9. Del pari, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, gli Stati membri non possono far valere norme del loro diritto nazionale per giustificare la mancata trasposizione di una direttiva nel termine previsto [4].

10. L'obbligo di diritto comunitario di trasposizione della direttiva si ricava, da un lato, in via diretta, dalla direttiva stessa e, dall'altro, dagli artt. 249, terzo comma, CE e 10 CE.

11. Poiché risulta che il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, occorre accogliere il ricorso della Commissione e dichiarare inadempiente lo Stato membro, con condanna del medesimo alle spese del procedimento.

3 — Sentenza 30 novembre 2000, causa C-384/99, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-10633, punto 16).

4 — V., ad esempio, sentenza 12 febbraio 1998, causa C-139/97, Commissione/Italia (Racc. pag. I-605, punto 11), e sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2387, punto 26).

Conclusione

12. Si propone perciò alla Corte di statuire come segue:

«1) Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

2) Il Regno di Spagna sopporterà le spese del procedimento».